



# COMUNE DI SAN LUCA

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca  
Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802  
Tel. 0964/985012 – Fax 0964/985720

**Deliberazione n. 10 Reg. Del.**

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELL'ALiquOTA DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021.</b>
----------------	--

L'anno **duemilaventuno** addì **15 (quindici)** del mese di **giugno** alle ore **17,45**, convocato come avvisi scritti in data 09.06.2021 prot. n. 5296 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito nella sala consiliare del Comune, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Avv. Domenico Giorgi Sindaco, in seduta pubblica in sessione ordinaria di prima ed unica convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

<b>Num. D'ord.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente Assente</b>
1	<b>BARTOLO</b> Bruno	Sindaco	SI
2	<b>GRASSO</b> Domenico	Consigliere	SI
3	<b>Cosmo</b> Francesco	Consigliere	SI
4	<b>MOSCATELLO</b> Mario	Consigliere	SI
5	<b>PELLE</b> Sebastiano	Consigliere	NO
6	<b>SCALIA</b> Angela Stefania	Consigliere	SI
7	<b>GIORGI</b> Domenico	Consigliere	SI
8	<b>GIAMPAOLO</b> Domenico	Consigliere	SI
9	<b>PANETTA</b> Patrizia	Consigliere	NO
10	<b>SILVAGGIO</b> Giuseppe Antonio Rocco	Consigliere	SI
11	<b>BRUGNANO</b> Giuseppe	Consigliere	NO
12	<b>ZOCOLA</b> Benedetto	Consigliere	NO
13	<b>MICELOTTA</b> Alberto	Consigliere	NO

**PRESENTI : N. 8**

**ASSENTI : N. 5**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che, essendo presenti il Sindaco e n. 7 Consiglieri su n. 12 Consiglieri assegnati al Comune e su n.12 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini di legge, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 comma 1 del decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000:

-il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ;  
-il responsabile dell'Ufficio Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere favorevole ;  
per come riportati in calce alla presente deliberazione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno sono presenti il Sindaco e n.7 consiglieri . Assenti 5 (Consiglieri : Pelle Sebastiano, Panetta Patrizia, Brugnano Giuseppe, Zoccola Benedetto e Micelotta Alberto ). Assume la presidenza il consigliere Giorgi Domenico

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.*

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

*“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.*

*2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”*;

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ... ”*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del dodici maggio 2020 con la quale sono state approvate, per l'anno 2020, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevedendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,80%;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021/2023, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF fissata nell'anno 2020, in misura pari allo 0,80 %;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisito sulla deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa reso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria, parere per come riportato in allegato al presente atto ;

Acquisito sulla deliberazione il parere favorevole di regolarità contabile reso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria parere per come riportato in allegato al presente atto ;

Con votazione palese e per alzata di mano che ha dato il seguente risultato :

Presenti :\_ 8 (otto)  
Votanti : 8 (otto)  
Favorevoli : 8 (otto)  
Contrari : ==-  
Astenuti : ===;

**DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 241/90, costituendone motivazione;
- 2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, l'aliquota unica dell'addizionale Comunale Irpef nella Misura dello 0,80%;
- 3) di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

=====

# COMUNE DI SAN LUCA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

*1. PARERE DI REGOLARITA' TECNICA*  
(EX ART. 49 I° comma, e 147 bis T.U. N. 267 DEL 18/08/2000)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELL'ALiquOTA DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021.</b>
----------------	--

Sulla su indicata proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147.-bis del decreto legislativo n.267/2000;

Il responsabile Area Economico Finanziaria  
F.to Dr. Vincenzo Colarco

# COMUNE DI SAN LUCA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

2. *PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE*  
(EX ART. 49 I° comma, e 147 bis T.U. N. 267 DEL 18/08/2000)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021.</b>
----------------	--

Sulla su indicata proposta di deliberazione si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1 comma, e 147.-bis del decreto legislativo n.267/2000;

Il Responsabile Area Economico finanziaria  
F.to Dr. Vincenzo Colarco

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Avv. Domenico Giorgi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Mario lentile

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente Deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (Prot. \_\_\_\_\_)

Data \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

F.to Ammendolea Ferdinando

=====  
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il \_\_\_\_\_ e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni;

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA (D.Lgs n. 267/2000 – Legge Costituzionale n. 3/2001)

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 del Dlgs N. 267/2000)

Perché, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dr. Mario lentile

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì \_\_\_\_\_

IL Segretario Generale

